

**Causa Durnwalder: Situazione giuridica**  
**a seguito del rinvio alla Corte Costituzionale**

La Corte d'Appello di Bolzano ha, com'è noto, sospeso il procedimento in corso contro il Presidente di Giunta Durnwalder in quanto ha ritenuto di sottoporre alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale della recentissima Legge regionale (LR 29.09.2004, n. 3) cosiddetta di "interpretazione autentica" della Legge elettorale del 1983.

Al riguardo è necessario tener presente che in Italia la legittimità costituzionale delle leggi non può essere dichiarata da un qualsiasi Giudice, in quanto il relativo giudizio è riservato esclusivamente alla Corte Costituzionale (perciò chiamata anche "Corte delle leggi"). Ne consegue che la questione della conformità costituzionale di una legge deve essere rimessa dai Giudici di qualsiasi ordine e grado alla Corte Costituzionale, una volta appurato che la detta questione sia a) rilevante e b) non manifestamente infondata. L'aver adito la Corte Costituzionale quindi non costituisce una soluzione quasi per trarsi d'impaccio, bensì una decisione dovuta (in determinate situazioni) che, oltre tutto, va anche adeguatamente motivata, cosa che la Corte d'Appello ha fatto in modo esemplare, constatando in particolare:

- 1) che vi sono seri dubbi sulla competenza del Consiglio Regionale in materia elettorale e che, piuttosto, il relativo potere appare essere passato ed ormai riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano (giusta riforma costituzionale del 2001);
- 2) che la retroattività voluta dalla LR 3/2004 non soltanto avrebbe l'effetto di capovolgere, ad elezioni espletate, la definizione dei presupposti di accesso alle relative candidature, ma soprattutto di influenzare l'esito del giudizio già anteriormente promosso dai cittadini elettori, in palese contrasto con il dettato costituzionale degli articoli 3 (eguaglianza in generale), 51 (eguaglianza elettorale) e 102 (tutela della funzione giurisdizionale);
- 3) che la "interpretazione costituzionalmente orientata" della sentenza di primo grado (Tribunale di Bolzano, 19./24.08.2004) non regge al vaglio critico, risultando sufficientemente chiara, oltre che esaustiva e sistematicamente valida, la disciplina emergente dal combinato disposto degli articoli 10, 11 e 12 della citata Legge elettorale del 1983; in particolare, poi, i rilievi e le precisazioni sviluppati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 21.05.1975, citata a sostegno delle proprie tesi dalla difesa di Durnwalder, vengono definiti "assolutamente non pertinenti ed obsoleti, ai fini della presente controversia".

Per motivi comprensibili la Corte d'Appello non si sbilancia sul merito della controversia (eleggibilità di Durnwalder), ma le motivazioni, testé brevemente riportate, che l'hanno indotta a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, costituiscono non solo una conferma di buona parte delle argomentazioni sostenute dai 12 cittadini ricorrenti, ma tratteggiano anche un quadro degno di nota sulla locale divisione dei poteri e l'esercizio del potere politico che, provenendo dal massimo organo giurisdizionale locale, dovrebbe far riflettere le elettrici e gli elettori altoatesini.